

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di
Malaguti Stefano

*** **

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 7 L. N. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020

Organismo di Composizione della Crisi: OCC presso Ordine degli Avvocati di
Bologna

Collegio Gestori n. 9: Avv. Francesca Fontanesi, Avv. Sirte Besutti, Avv. Fulvia
Ventura



PREMESSA

Il Sig. Malaguti Stefano 
C.F. MLGSFN72T20A944C, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Tarlazzi, (c.f. TRL
LSS 72R48 B249B pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Tarlazzi in Medicina (BO) via Libertà, 61;
fax n. 051 6970482;

INDICE

1. Premessa in fatto: sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore
3. Sull'accordo del creditore ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020
4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
5. Sulle cause del sovra indebitamento
6. Sui creditori ed il necessario raggiungimento della percentuale del 60% per accedere alla procedura di composizione della crisi
7. Assenza di atti impugnati da creditori
8. Elenco dei creditori e delle poste passive
9. Spese per mantenimento del debitore e della famiglia e per pagamento di crediti impignorabili
10. Sul contenuto e sulla esecuzione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento
11. Cenni sulla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e ss. modd.



**1) PREMESSA IN FATTO: SULLA ISTANZA DI NOMINA DEL
GESTORE DELLA CRISI**

Il Sig. Malaguti Stefano nel 2019 proponeva, tramite lo sportello della Città Metropolitana di Bologna, istanza per la nomina del gestore della crisi presso l'OCC istituito dall'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il debito oggetto della domanda di composizione della crisi ha natura erariale – previdenziale oltreché prestiti verso finanziarie ed è originato dall'attività artigianale di fabbro, svolta dal Sig. Malaguti Stefano fino al 2015, quando la omonima impresa individuale veniva cancellata dal Registro Imprese in data 2.2.2015 (doc. 1) come da visura in atti.

Successivamente veniva incaricata la sottoscritta Avv. Alessia Tarlazzi per l'assistenza tecnica nella procedura di composizione della crisi (accordo coi creditori).



Il debitore non ha mai avuto accesso ad una delle procedure regolate dalla L. 3/2012, né ha subito impugnazioni o risoluzione di accordo o revoca di piano del consumatore, come da dichiarazioni già rilasciate al Collegio dei Gestori.

2) ITER DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE

L'istanza del Sig. Malaguti Stefano veniva assegnata all'OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ed il referente, Avv. Silvia Villa, incaricava il Collegio n. 9 composto dagli Avvocati Francesca Fontanesi, Sirte Besutti e Fulvia Ventura di svolgere i compiti e le funzioni di legge quale gestore della crisi.

Successivamente la sottoscritta veniva incaricata dal debitore di assisterlo nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, ricorrendone i presupposti, il Sig. Malaguti Stefano otteneva l'accesso al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera in atti.

Seguivano vari incontri tra il debitore ed il Collegio gestore, cui venivano consegnati i documenti funzionali alla ricostruzione patrimoniale e finanziaria del debitore ed il collegio gestore effettuava la circolarizzazione del passivo, attraverso le risultanze delle banche dati, l'accesso alla Anagrafe dei Rapporti Tributari e verifiche presso la Banca d'Italia e CRIF.



Venivano altresì richiesti gli estratti conto bancari del debitore per ricostruirne la solvibilità nel quinquennio.

Tutta la documentazione veniva consegnata al Collegio, come previsto dalla vigente normativa al fine di redigere la relazione ex art. 15 L. 3/2012 e ss. modd.

Come già illustrato e come meglio si esporrà in prosieguo, il passivo afferisce l'Amministrazione Finanziaria, l'INPS, Unicredit Banca, Hois Marathon (cessionaria di Agos Ducato), Comune di Bologna ed è originato dalla attività artigianale, svolta dal debitore sino al 2015, quando l'impresa veniva cancellata dal registro imprese.

L'attivo di Euro 38.370,12= consentirà il pagamento, in misura ridotta, dei creditori e verrà messo a disposizione grazie esclusivamente all'apporto di finanza esterna da parte dei genitori del debitore.

Si precisa che le spese di OCC saranno interamente sostenute da soggetti terzi (i genitori) sicché non graveranno sulla massa dei creditori al fine di garantire una maggiore percentuale di soddisfacimento degli stessi.

3. SULL'ACCORDO COI CREDITORI EX ARTT. 7 e segg. L. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020

L'accordo con i creditori viene regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 recentemente modificato dalla L. 176/2020, legge di conversione del D.L. n. 137/2020, entrata in vigore il giorno 25 dicembre 2020.

L'istituto è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore, infatti, propone ai propri creditori attraverso l'ausilio dell'OCC un accordo di ristrutturazione dei debiti, che preveda la soddisfazione dei crediti sulla scorta di un piano.

L'accordo, secondo parte della dottrina¹, costituirebbe una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la

¹ Crisi da sovraindebitamento ovvero il fallimento del consumatore, a cura di S. De Matteis e Nicola Graziano, Ed. Maggioli,



omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto già delle modifiche apportate dal D. n. 179/2012, l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati dall'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%, conferendo così all'istituto la natura di procedura concorsuale (al pari delle altre disciplinate dalla legge in esame e viepiù come disciplinate dal futuro CCII).

A seguito della recente novella natalizia, la struttura dell'accordo ha subito importanti modifiche.

In primo luogo, il comma 1 dell'art. 7 ha recepito gli effetti della pronuncia n.245 /2019 della Corte Costituzionale in tema di falcidia del tributo IVA.

In secondo luogo, è stato introdotto il comma 1 bis, ove viene prevista la possibilità per il consumatore di proporre un accordo (possibilità che invece il futuro CCII non consentirà salvo correttivo).

Al comma 2, vengono poi introdotti i limiti /preclusioni all'accesso alla procedura da parte del debitore in caso di colpa grave, malafede o atti in frode; all'art. 2 bis viene espressamente disciplinata l'ipotesi di accesso da parte dell'imprenditore agricolo e all'art. 2 ter, viene esteso l'effetto esdebitatorio anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Mentre il debitore potrà, come già avveniva, suddividere in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuridica non omogenea, come si è proceduto nella presente proposta, con specificazione indicazione delle percentuali di soddisfacimento (parziale) del credito.

Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti /beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio) come nella precedente versione.

Quanto alla natura dei debiti, vi sono tributi interamente arruolati per oltre Euro 50.000,00=, fra cui il tributo per IVA e per Ritenute d'acconto operate ma non versate



che, in ragione degli interventi normativi, si è proceduto a falciare come meglio si esporrà.

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori, in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso.

Infine, ricordiamo che i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

Allo stato, si precisa che l'unico credito impignorabile ex art. 545 C.C. è pari ad Euro 180,00= mensile come da provvedimento del Tribunale di Bologna in atti.

4. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Restano immutati nel nuovo assetto sia il profilo oggettivo che soggettivo del debitore.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa principalmente dal debito vantato dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Agente per la Riscossione.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.²

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale



situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.³

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.⁴; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.⁵

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti “non fallibili” ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli (anche nella nuova formulazione) gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Tutti i debiti oggetto della presente proposta di accordo sono sorti dalla precedente attività imprenditoriale da tempo cessata.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo all'istante per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012., come modificata.

² Si veda Crisi da sovra indebitamento, ovvero il fallimento del consumatore, Maggioli Editori, 2016, pg. 14 e ss.

³ Si veda Commentario breve alla legge fallimentare, cit.

⁴ Nigro, Tratt. Bessone, XXV, 12, 219; Galletti Comm. Cavallini I, 10, 77 ss.

⁵ Fabiani, www.ilcaso.it, 278/12.



5.SULLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO



**6.SUI CREDITORI ED IL NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO DELLA
PERCENTUALE DEL 60% PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Va poi rilevato che tra i presupposti, invariato anche a seguito della novella, vi è la



necessità del raggiungimento del 60% dei consensi dei creditori per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad opera del Tribunale adito. Il consenso dei creditori deve infatti raggiungere tale soglia, così come previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2012.

Ed invero, tra i creditori coinvolti nel caso oggetto d'esame, vi sono tra l'altro l'Agenzia delle Entrate di Bologna, l'Agente della Riscossione ora Agenzia Entrate Riscossione, INPS, AGOS e Hois Marathon, che insieme considerate rappresentano ben più del 60% dei consensi legislativamente imposti.

Il necessario raggiungimento del *quorum* non è di per sé requisito sufficiente, dovendo i creditori manifestare tale consenso tacitamente (cd. silenzio-assenso) o espressamente.

Tra le più importanti novità previste dalla Legge n. 176/2020 vi è l'introduzione del comma 3 quater dell'art. 7 in tema di accordo, che di seguito si riporta integralmente: *Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11 comma 2, e quando anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Per effetto dell'art. 2 dell'emendamento, tutte le norme "riscritte" della L. 3/2012 sono entrate immediatamente in vigore e spiegano effetti (retroattivi) anche in ordine alle procedure già pendenti.

Il **Decreto Ristori (D.L. 137/2020)** poi convertito con la **L. 176/2020 cit.** con l'introduzione di questa disposizione di modifica dell'art. 12 in tema di accordo, **ha anticipato le disposizioni del CCII in tema di sovraindebitamento** (sul concordato minore).

Ciò con l'evidente ratio di aiutare imprenditori (o ex imprenditori) e famiglie in difficoltà a superare lo stato di crisi – non a caso in piena emergenza da COVID 19 - e a poter usufruire del c.d. *fresh start* proprio delle procedure di composizione della crisi ex lege n. 3/2012, consentendo maggiori opportunità di definire le posizioni dei soggetti



sovraindebitati non fallibili.

Con tale previsione viene espressamente previsto un potere sostitutivo del Giudice Delegato in materia di crediti erariali, il c.d. *cram down* d'ufficio.

Per l'effetto, la relazione (particolareggiata) del Collegio Gestore contiene la chiara indicazione che la proposta avanzata dal Sig. Malaguti Stefano, grazie all'apporto di finanza di soggetti terzi – garanti ex art. 8 L. cit. – assicura un soddisfacimento per l'Amministrazione Finanziaria più conveniente rispetto alla ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore (che ricordiamo oggi è inesistente) (doc.11) oltre ad assicurare il miglior soddisfacimento del credito oggetto di ristrutturazione.

7.ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C..

8.ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE

Il Sig. Malaguti Stefano intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. 176/2020, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta delle poste passive, costituite da debiti assistiti da privilegio e debiti chirografari, attraverso l'apporto di denaro di soggetti terzi garanti che sottoscrivono la presente proposta.

Attualmente il debitore, che come detto collabora con l'impresa agricola di famiglia, ha un reddito che non gli consentirebbe di avanzare una proposta di composizione della crisi, stante anche l'assenza di beni liquidabili.

Solo grazie all'aiuto dei familiari, che ancora oggi in caso di necessità/imprevisti di spesa lo sostengono, si rende possibile presentare una proposta di accordo in grado di soddisfare la massa dei creditori, consentendo al Sig. Malaguti Stefano, in caso di omologa, di ottenere un *fresh start* nel sistema economico/lavorativo.



Quanto alla natura dei debiti, come già indicato, vi sono pretese tributarie oramai risalenti al 2008, oltre a pretese fiscali del Comune di Bologna e debiti verso banche e finanziarie.

L'ammontare dei debiti è descritto nella tabella di seguito riportata e redatta anche tenuto conto della circolarizzazione del passivo effettuata dal Collegio dei Gestori:

Agenzia Entrate Riscossione	Estratto di ruolo	Euro 53.099,22
Comune di Bologna		12.641,28
Marathon SPV SRL (cessionaria di Pinzolo SPV SRL, Marte SPV SRL, Agos)	Prestito personale / carta di credito revolving	22.619,76
MB Credit Solutions SPA (cessionaria di Unicredit Banca)		6.052,41

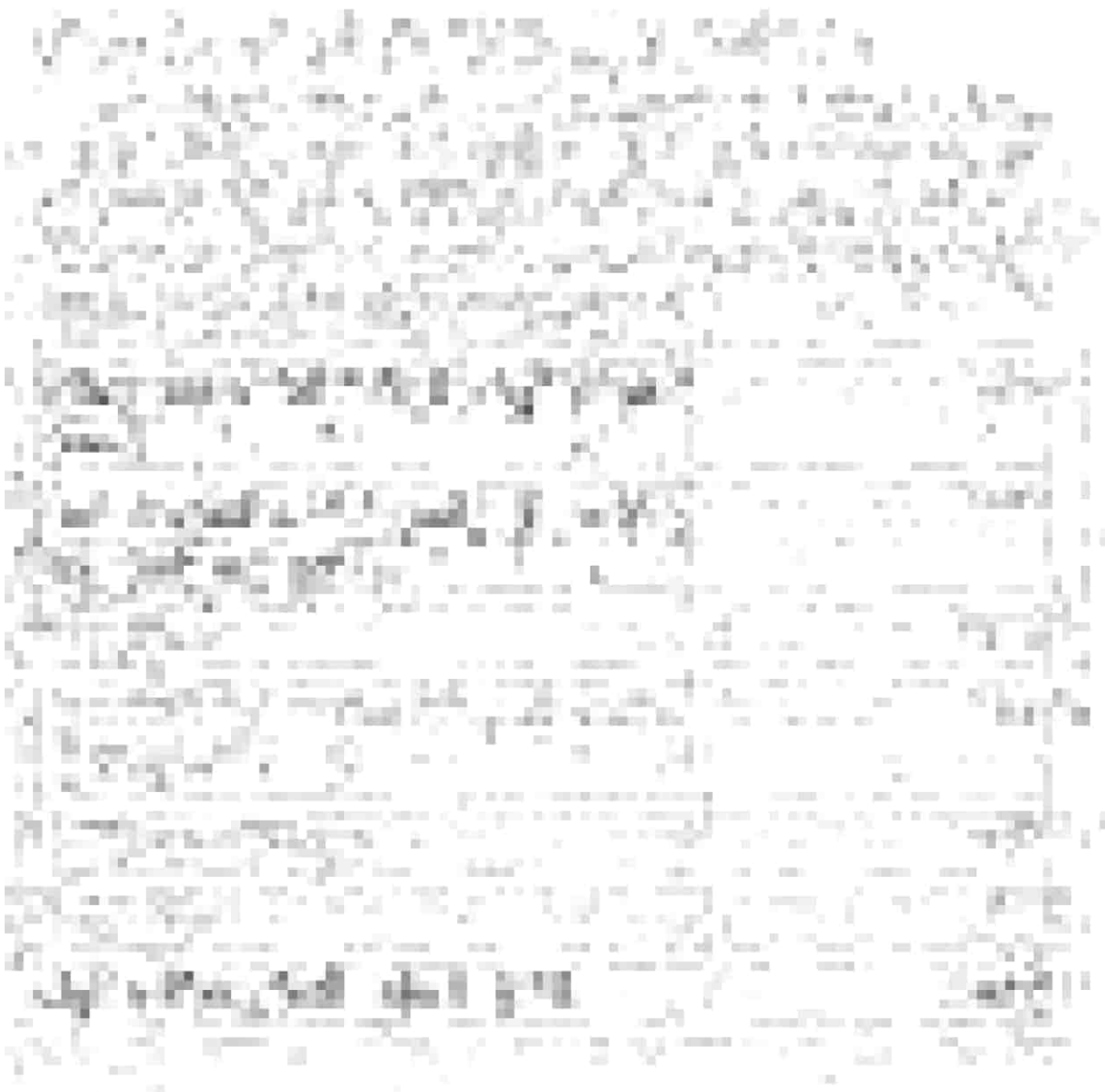
Allo stato non vi sono esecuzioni mobiliari o immobiliari a carico del debitore, né contenziosi come da certificazione già consegnata al Collegio dei Gestori.

Ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 3/2012, si dichiara sin da ora che il debitore non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni, né ha avuto accesso ad una delle procedure regolate dalla L. 3/2012 né vi sono giudizi pendenti, come già verificato attraverso apposita documentazione consegnata al collegio gestore.

9.SPESE PER MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA FAMIGLIA E PER PAGAMENTO DI CREDITI IMPIGNORABILI







10.SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

Si precisa che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti nell'interesse del Sig. Malaguti Stefano viene avanzata dal difensore nominato Avv. Alessia Tarlazzi con procura speciale in calce alla presente.

Ciò in conformità alla recente giurisprudenza di merito e tenuto conto delle linee guida del Tribunale di Bologna in tema di accordo coi creditori ex art. 7 e ss L. 3/2012, che ritiene necessaria la difesa tecnica per la presentazione della proposta di accordo.

L'importo complessivamente offerto ai creditori è di Euro 38.370,12=.



Quanto alle modalità, il pagamento, in misura ridotta, dei debiti avverrà grazie sia all'apporto di finanza esterna da parte dei genitori del debitore, che hanno prestato garanzia ex art. 8 L. 3/2012 come modificata, come da dichiarazione unita e in calce alla presente proposta.

Si precisa che l'apporto delle somme da parte dei garanti è subordinato alla omologazione dell'accordo da parte del Tribunale.

Quanto al cronoprogramma dei pagamenti, si precisa che la somma suindicata verrà corrisposta in favore della procedura, mediante pagamenti con cadenza mensile, quindi pari a n. 12 rate annuali, ciascuna di Euro 600,00= a far data dal 30° giorni dall'omologa dell'accordo.

Si chiede fin da ora che al Collegio Gestore vengano attribuiti i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012 in merito alla esecuzione del piano omologato, disponendo l'apertura del CC dedicato alla procedura, ove verranno versate le somme messe a disposizione dai garanti.

I pagamenti da parte dei Liquidatori ex art. 13 L. 3/2012 verranno effettuati con cadenza semestrale.

Le spese dell'OCC e dei legali, generalmente prededotte, non graveranno sulla massa posto che saranno a carico dei terzi garanti per quanto riguarda il compenso dell'OCC; mentre, come si è avuto modo di evidenziare, il Sig. Malaguti Stefano ha avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò premesso il Sig. Malaguti Stefano

PROPONE

Ai propri creditori, il seguente accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd..

Per maggiore chiarezza di esposizione, si indicano di seguito la specifica dei creditori privilegiati e chirografari e degli importi destinati agli stessi espressi in percentuale; per quanto concerne il debito erariale vengono indicati i singoli tributi con codice di riferimento e la percentuale (%) della proposta.



Si precisa che si è tenuto comunque conto dell'ordine dei privilegi di legge, pur essendo la proposta basata interamente su apporto di finanza esterna.

TABELLA AGGIORNATA RELATIVA ALL'ATTIVO ED AL PASSIVO

Creditore	Credito originario	Importo offerto	% offerta
Spese in prededuzione			
Registrazione decreto	€ 200,00	€ 200,00	100%
Totale	€ 200,00	€ 200,00	
Creditori privilegiati			
I.N.P.S. sede di Bologna	€ 16.511,54	€ 13.209,23	80%
I.N.A.I.L. Sede di Bologna	€ 5.011,07	€ 4.008,86	80%
Agenzia Entrate Direzione provinciale di Bologna Cod. Tributi IVA e Ritenute	€ 11.443,42	€ 5.721,71	50 %
Agenzia Entrate Direzione provinciale di Bologna Cod. Tributi IRPEF e IRAP	€ 12.556,17	€ 4.394,66	35 %
Agenzia Entrate Direzione provinciale di Bologna Cod. Tributi 930B, 930A, 704S, 704T, 731T, 940°	€ 902,74	€ 270,82	30 %
Agenzia Entrate Direzione provinciale di Torino Cod. Tributi 707T, 711T, 131S, 731I	€ 307,16	€ 92,15	30 %



Comune di Bologna TARI TARES	€ 9.790,30 (comprensivo dell'importo di € 341,99 iscritto a ruolo cartella n. R020R020201200211075650000)	€ 2.643,38	27%
Regione Emilia Romagna	€ 1.113,57	€ 300,66	27%
Totale	€ 57.635,97	€ 30.641,47	
Creditori chirografari			
MARATHON SPV SRL (per il tramite di HOIST ITALIA S.R.L.), quale cessionaria di Pinzolo SPV s.r.l., Marte SPV s.r.l. e Agos Ducato S.P.A.	€ 22.619,76	€ 5.881,14	26 %
MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (cessionaria di Unicredit s.p.a.)	€ 6.052,41	€ 1.210,48	20%
Comune di Bologna TARI TARES	€ 3.192,98	€ 319,29	10 %
Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.924,79	€ 117,74	3%
Totale	€ 35.789,94	€ 7.528,65	
Totale complessivo	€ 93.625,91	€ 38.370,12	

Il compenso dell'OCC è già stato integralmente saldato; mentre si ricorda che il debitore ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza tecnica del sottoscritto legale. Ciò anche ai fini della indicazione delle spese relative alla procedura.

L'unica posta da pagare in prededuzione, in quanto sorta in funzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è la imposta relativa alla registrazione



del decreto di omologa pari ad Euro 200,00=.

Quanto all'importo relativo all'aggio di ADE R sede di Bologna si precisa che trattasi di credito di rango chirografario di talché si è inserito tra i creditori di tale natura (cfr. Cass. n. 26284/2017; Cass. n. 25802/2015; Cass. n. 17669/2017).

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Come detto, i soggetti terzi  provvederanno al pagamento dei creditori suindicati mediante rate mensili di Euro 600,00= cadauna, per n. 12 mensilità annue, a far data dal 30 ° giorno dalla omologa dell'accordo presentato da Malaguti Stefano, per la durata di anni 5 (cinque) nel rispetto degli standard di durata pluriennale stabiliti dal Tribunale di Bologna.

Si è prevista una rata finale di Euro 2.370,12= che verrà corrisposta direttamente dal debitore, accantonando ogni anno Euro 474,03= grazie al lavoro di collaborazione con l'impresa agricola di famiglia.

L'impegno economico assunto dal debitore è supportato dall'incremento dell'attività di collaborazione con la impresa agricola della famiglia, grazie alla quale nel maggio 2021 il Sig. Malaguti Stefano ha ricevuto un compenso (da prestazione occasione di Euro 1200,00= al netto della RA) come da ricevuta allegata (doc. 14).

Inoltre il buon andamento della vendita dei prodotti florovivaistici attraverso la rete è confermata anche dai “costi vivi” per spedizioni, imballaggi, stoccaggio prodotti et similia che acquista direttamente il debitore con la propria carta di credito (i cui estratti sono già stati consegnati e visionati dal Collegio Gestori) anticipando gli esborsi per conto della impresa agricola, priva di carta di credito idonea a tale operazione on line (i prodotti vengono spesso acquistati da Amazon con la carta Posta Pay). Sul punto il Sig.  ha già rilasciato dichiarazione al Collegio Gestori.



La somma complessivamente messa a disposizione da parte dei garanti alla massa dei creditori è di Euro 38.370,12=.

11.CENNI SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012 E SS. MODD.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 come modificati dalla L. 176/2020 e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina ⁶ l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies).

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

La proposta di accordo ai creditori formulata dal Sig. Malaguti Stefano, con l'ausilio del Collegio dei Gestori della crisi, risulta certamente più conveniente per il ceto creditorio, non possedendo il debitore alcun bene immobile da liquidare, nè uno



stipendio mensile “certo” su cui poter contare, con inevitabile insuccesso di eventuali azioni esecutive da parte dei creditori.

Il piano si fonda esclusivamente sull’apporto di finanza esterna da parte dei genitori del debitore, i cui redditi consentono un soddisfacimento della massa dei creditori come sopra indicato, di talché risulta di tutta evidenza la convenienza della presente proposta rispetto alla ipotesi liquidatoria.

Tutto ciò premesso, il Sig. Malaguti Stefano come sopra rappresentato e difeso dall’Avv. Alessia Tarlazzi in forza della procura speciale in calce al presente atto

CHIEDE

IN VIA PRINCIPALE: che l’Ill.mo Tribunale adito proceda alla omologazione dell’accordo di composizione della crisi ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 come modificato dalla L. 176 /2020 nell’interesse del Sig. Malaguti Stefano e proposto con l’ausilio del Collegio dei gestori della crisi, chiedendo che il Collegio assuma la funzione di liquidatore ex art. 13 L.3 /2012 e ss.modd. per vigilare sulla corretta esecuzione del piano.

IN VIA DI SUBORDINE: disporre la liquidazione del patrimonio del debitore Malaguti Stefano, previa redazione della relazione del gestore della crisi, e nominare all’uopo il liquidatore; sin da ora si chiede che venga nominato quale liquidatore il Collegio Gestori n. 9, già gestore della crisi nell’ambito della procedura de qua.





Bologna li 31 maggio 2021

Avv. Alessia Tarlazzi

della esdebitazione, altra importante novità del decreto sviluppi bis , in Il Fallimentarista, 2013.

